



CITTÀ DI CAORLE

www.comune.caorle.ve.it

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Dirigente Responsabile
Com.te Commis. Capo Armando Stefanutto



Ufficio COMANDO

Responsabile C.te Comm. Capo A. Stefanutto
Tel. 0421/81345

e-mail comandantepm@comune.caorle.ve.it
orario di apertura al pubblico

Tutti i giorni Matt. dalle ore 08:00 alle ore 12:00

SAB./DOM. Pom. dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Reg. Ord. N. 25

ORDINANZA

(Divieto di recare molestie alle persone durante il Ferragosto)

IL SINDACO

Premesso che in occasione della festività di "Ferragosto" si è diffusa fra la gente la "moda", alquanto discutibile, di cimentarsi in giochi estivi consistenti nel getto di secchi d'acqua o di palloncini contenenti acqua o altri liquidi, i cosiddetti "gavettoni", nonché la consuetudine di spingere o scaraventare, sempre per gioco, le persone in acqua, coinvolgendo spesso ignari passanti;

Considerato che:

- tale situazione ha prodotto notevoli malumori da parte della cittadinanza che frequentemente si è rivolta agli organi di polizia richiedendone l'intervento;
- il decreto legge 23 maggio 2008 n. 92 recante "*misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*", convertito con modificazioni in Legge 24 luglio 2008 n. 125, ha rafforzato il potere del Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, di intervento nell'ambito della "sicurezza urbana", in relazione alle domande sociali di sicurezza che di volta in volta la collettività pone;
- secondo la norma su indicata, per "sicurezza urbana" si intende il *bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale*;
- le condotte sopra descritte costituiscono pregiudizio per i diritti fondamentali altrui, condizionando in modo negativo la libera fruizione di spazi pubblici o di uso pubblico, l'igiene del suolo e dell'abitato ed il decoro della Città;

Rilevato sussistente l'interesse pubblico all'emanazione di un provvedimento idoneo a prevenire e reprimere i fenomeni prima descritti, così da ricondurre l'utilizzo di spazi pubblici o aperti al pubblico o quelli privati alle regole della civile convivenza, impedendo situazioni favorevoli al degrado ed il disordine sociale e rendere più efficace l'azione delle Forze dell'Ordine;

Visti:

- il decreto legge 23 maggio 2008 n. 92 recante "*misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*" convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008 n. 125;

- l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall'art. 6 del citato decreto legge, recante attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale e, in particolare, il comma 1 che prevede il potere del sindaco di adottare provvedimenti di carattere ordinatorio nel rispetto dei principi dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza urbana;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 di attuazione delle previsioni di cui al presente capo;

ritenuta la propria competenza in materia,

o r d i n a

1) E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio Comunale, in aree pubbliche o aperte al pubblico, di porre in essere giochi e/o scherzi consistenti nel getto di "gavettoni" o qualsiasi altro comportamento che possa in qualsiasi modo coinvolgere e/o molestare i passanti o imbrattare e danneggiare i beni pubblici o di privati.

2) E' vietato utilizzare, per gli scopi su indicati, le docce e le colonnine erogatrici di acqua posizionate negli arenili e le fontane pubbliche della città.

Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, le violazioni alla presente Ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta € 100,00).

Delle violazioni commesse da minori risponderanno coloro i quali sono tenuti alla loro sorveglianza.

dispone

La confisca dei materiali, oggetti e beni, di qualsiasi specie, utilizzati per commettere le violazioni alla presente ordinanza.

AVVERTE

ai sensi dell'art.3 c. 4 della Legge 241/90

- che contro il presente provvedimento e' ammesso:
 - ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla notifica/pubblicazione all'Albo Pretorio del presente atto ai sensi della Legge n. 1034/71.
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 1971 n. 1199 entro 120 giorni dalla notifica del presente atto.
- che la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione di copia all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutiva.

Gli Agenti e gli Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale lì, _11 agosto 2014_

F.to **Il Sindaco**
(Avv. Luciano Striuli)